

qui in praedictis casibus suum votum et opinionem proferre debuerant, parochias scilicet a Franciscanis administratas esse regulares unitas mensae conventuum respectivorum;⁴⁹ guardianorum jus de propriis sodalibus parochos eligendi atque episcopo pro parochiis praesentandi,⁵⁰ qui ad ejusdem guardiani beneplacitum sunt amovibiles;⁵¹ episcopi jus praesentatum de idoneitate examinandi, approbandi atque in curam animarum spectantibus invigilandi,⁵²

Redentore la cura spirituale di quei popoli; vel de an. 1747 die 27 Mai: »...è sentimento pubblico inerentemente alli decreti suddetti, che li padri della religione osservante della predetta provincia siano mantenuti alla cura spirituale di quei popolo«. Marković, *Le parrocchie*, 95—107; Arch. con. Zaostrog, v. Benemerenze, f. 10, 11, 15, 18, 21, 24, 33.

⁴⁹ Sententia Pauli de Servi consultoris, quam gubernium exsequi jussit die 11 Augusti a. 1746, sic dicit de parochiis franciscanis hujus provinciae: »Le chiese parrocchiali della dioecesi di Macarsca in Dalmazia non sono benefizii ecclesiastici perpetui, i quali nelle vacanze abbiano a conferirsi da vescovi nei loro mesi, e dalla Dataria romana nei mesi riservati alla Santa Sede, ma sono unite alla mensa de' conventi de' padri minori osservanti della provincia chiamata del Santissimo Redentore, nella maniera giusto che erano prima del felicissimo passaggio di quei paesi sotto il veneto dominio«, propterea nequeant episcopi molestias parare pp. guardianis »per spogliarli del diritto, che hanno in vigor della sovraccennata unione ai loro conventi di dette chiese parrocchiali«. *Ibidem*, 103; vel in Benemerenze, f. 28.

⁵⁰ Cf. decretum a. 1695: »Con questo però, che quelli, che saranno eletti dal loro superiore...; vel illum de a. 1736 diei 5 Januarii: »Debito sarà de guardiani il presentare ad esso (i. e. episcopum) li disegnati religiosi alle cure per l'approvazione intorno all' attitudine loro; vel de an. 1746 sententia consultoris in jure: »(episcopus Blašković) promosse molestie a' padri guardiani per spogliarli del diritto, ... di provvederle (parochias) di curati loro religiosi«. *Ibidem*, 95—96, 101, 103.

⁵¹ Appobata sententia a senatu, de a. 1746: »(episcopus volebat spoliare guardianos jure) che hanno in vigor della sovraccennata unione ai loro conventi di dette chiese parrocchiali, di provvederle di curati loro religiosi, o di rimuoverli a loro beneplacito con sostituirne altri«. *Ibidem*, 103.

⁵² Cf. decretum de a. 1701: »Salva però la giurisdizione del vescovo suddetto in quanto all' idoneità della persona de parrochi; de a. 1708 ubi episcopo adjudicatur tota potestas ipsi a s. Concilio Tridentino et canonibus concessa (Arch. con. Zaostrog, Benemerenze, f. 12—13); de a. 1736: »...e nelle parrocchie di molta estensione sarà diritto al vescovo il destinare, giusto a quanto in ordine alle prescrizioni pubbliche consigliano li consultori medesimi, quel numero, che conoscerà necessario alle spirituali indigenze degli abitanti; ejus erit invigilare »che con la debita